



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 32

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FANUCCI	MASSIMO GINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TRISCARI	GIANCARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MAGGIO	MICHELE ANGELO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 15950/2013
depositato il 08/10/2013

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09720139108429622000 IRPEF-ADD.REG. 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09720139108429622000 IRPEF-ADD.REG. 2003
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09720139108429622000 IRPEF-ADD.COM. 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09720139108429622000 IRPEF-ADD.COM. 2003
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09720139108429622000 IRPEF-ALTRO 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09720139108429622000 IRPEF-ALTRO 2003
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09720139108429622000 IVA-ALTRO 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09720139108429622000 IVA-ALTRO 2003
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09720139108429622000 IRAP 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09720139108429622000 IRAP 2003

contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

VIA SIMONIDE 25 ACILIA 00125 ROMA RM

difeso da:

MURATORI AVV. FRANCO

VIA GINO FUNAIOLI, 54/56 00151 ROMA RM

SEZIONE

N° 32

REG.GENERALE

N° 15950/2013

UDIENZA DEL

24/05/2016 ore 12:00

N°

4260/2014

PRONUNCIATA IL:

24 MAG. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22 MAR. 2017

Il Segretario

+ ORD. DEF.
di
CORREZIONE

186/18

RGR n. 154/13

Fatto e svolgimento del processo

Con ricorso depositato l'8 ottobre 2013 ~~XXXXXXXXXX~~ proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720139108429622000 emessa da Equitalia sud spa, con la quale veniva richiesto il pagamento, per il periodo di imposta 2002 e 2003 titolo di irpef, iva e irap, l'importo complessivo di euro 170.166,88.

Il ricorrente contestava l'atto impositivo impugnato deducendo: di non avere mai ricevuto notifica della cartella di pagamento sul cui presupposto era stato poi emesso l'intimazione di pagamento impugnata; la nullità dell'intimazione per inesistenza della notifica; l'infondatezza nel merito della pretesa; la decadenza dell'amministrazione; la nullità dell'intimazione sotto diversi profili.

Chiedeva, quindi, pronunciarsi l'annullamento dell'atto impugnato.

Equitalia sud spa non si costituiva.

All'udienza del 24 maggio 2016, dopo la discussione, la Commissione decideva, in camera di consiglio, come in atti.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il motivo di impugnazione si fonda, per quanto di rilievo, sulla mancata notifica della cartella di pagamento richiamata nell'atto impugnato e in ragione della quale lo stesso è stato emesso.

Nell'intimazione di pagamento si fa riferimento ad una pregressa cartella di pagamento che sarebbe stata notificata il 9 febbraio 2007, ma parte ricorrente ha contestato di avere ricevuto la notifica.

Sul punto, era onere di parte resistente documentare l'effettiva notifica della suddetta cartella.

Preme evidenziare che Equitalia sud spa., sebbene risulta dall'avviso di ricevimento prodotto da parte ricorrente e allegata alla memoria illustrativa del 10 maggio 2016 avere ricevuto la notifica del ricorso in data 14 agosto 2013, non si è costituita e, dunque, non ha fornito alcuna documentazione per contrastare la deduzione di parte ricorrente in ordine alla mancata ricezione della notifica della cartella di pagamento.

Tenuto conto di tali risultanze l'atto impugnato è illegittimo in quanto manca l'atto presupposto sulla cui base è stato emesso, con conseguente suo annullamento.

La condanna alle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

Per questi motivi

La commissione, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessive euro 2000,00.

Deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

il relatore
dott. Giancarlo Triscari



il Presidente
dott. Massimo Gino Fanucci

